

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
(Provincia di Forlì-Cesena)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE della *gestione finanziaria, contabile controllo e tributi* (lett. a) dell'art. 14, comma 27, del D.L.78/2010) **DA PARTE DEI COMUNI DI DOVADOLA, [REDACTED], ROCCA SAN CASCIANO,**
.....

- Gabriele Zelli, nato Forlì il 5/3/1953 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI DOVADOLA(codice fiscale: 80009550403), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 20/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- [REDACTED], nato a [REDACTED] il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del [REDACTED] (codice fiscale: [REDACTED]), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. [REDACTED] del [REDACTED], dichiarata immediatamente eseguibile;
- Rosaria Tassinari nata a Forlì il 18/8/1967 quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO (codice fiscale: 80013400405), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 20.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Davide Drei nato a Forlì il 22 /01/1965 quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE (codice fiscale: 92071270406), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 11 del 20.01.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- a) che i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio fanno parte dell'Ambito forlivese, lo esauriscono e costituiscono l'Unione di Comuni della Romagna forlivese in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. Emilia Romagna 21/2012 s.m.i.;
- b) che le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;
- visti gli artt. 6 e 7 dello statuto dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese che disciplinano il conferimento delle funzioni, la loro durata e l'eventuale recesso;

ATTESO :

- che i Comuni di **DOVADOLA, [REDACTED], ROCCA SAN CASCIANO**, hanno concordato di esercitare in forma associata, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto con decorrenza dall'01/01/2015 ai sensi del combinato disposto dell'art..7, co. 4, l.r. 21/2012 e dell'art. 1 l.r. 23/2013;

- i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione *gestione finanziaria, contabile controllo e tributi*, comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione di Comuni della Romagna forlivese, per brevità chiamata Unione, della funzione *gestione finanziaria, contabile controllo e tributi* relativa alla da parte dei **Comuni di Dovadola, [REDACTED], Rocca San Casciano;**

2. Rientrano, in particolare, nell'ambito di applicazione della presente convenzione i seguenti servizi:

- Servizio di *gestione finanziaria, contabile e controllo*
- Servizio *tributi*

3. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni (Allegati A).

4. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 4, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione, ferme restando le competenze assegnate dalla legge in materie specifiche non riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

Art. 2 AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni che hanno conferito la funzione.

Art. 3 SEDE

1. Il servizio ha la sede principale a Rocca San Casciano presso la sede amministrativa decentrata dell'Unione.

2. Presso ognuno dei Comuni che hanno conferito la funzione all'Unione sarà attivo uno sportello territoriale (ufficio di front office), fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

Art. 4

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza 01/01/2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 D.L. 31/5/2010 n.78 (anziché art.7 c.4), come successivamente integrato e modificato, ed avrà durata pari a quella dell'Unione. L'effettiva operatività del conferimento oggetto della convenzione è subordinata all'efficacia della deliberazione di approvazione del relativo progetto esecutivo da adottare inderogabilmente in corso d'anno da parte della Giunta dell'Unione, previo parere favorevole dei singoli Comuni aderenti e comunque entro il 01.10.2015.
2. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dai Comuni conferenti nonché gli atti di natura politica. Le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti. In particolare restano nelle competenze del Sindaco le funzioni esercitate in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5, TUEL), oltre ai compiti esercitati come «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL). Restano nelle competenze degli organi Comunali gli atti di programmazione generale in materia di edilizia scolastica; le decisioni di natura politica che comportano spese d'investimento per l'edilizia scolastica nei singoli territori, non ancora programmate all'interno del bilancio dell'Unione .
4. La Giunta ed il Consiglio dell'Unione si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, della l.r.21/2012 e dell'art. 8 comma 7 dello Statuto dell'Unione.
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.
7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.
8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art.6 della presente convenzione.
9. Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, saranno individuate due posizioni organizzative per la gestione finanziaria, contabile, controllo e tributi, nominati secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. I responsabili dei rispettivi servizi gestiscono tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli

sportelli territoriali eventualmente costituiti. Stante l'unitarietà organizzativa delle funzioni conferite all'Unione, i titolari delle posizioni organizzative nominati si sostituiranno reciprocamente ed automaticamente in caso di assenza o in presenza di qualsiasi impedimento intervenuto.

10. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 5

DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e trasferito. In sede di prima applicazione il personale sarà temporaneamente comandato dai comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, co. 5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e l'assegnazione di quello a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione. In caso di trasferimento il personale viene assegnato al servizio associato gestione finanziaria, contabilità, controllo e tributi e transita nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 4, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, stipulati per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano tutti gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data dell'1/1/2015, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica e l'organigramma del Servizio vengono annualmente determinati nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 6

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità.

2. I trasferimenti destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 9
DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE
CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dalla data di cui all'art. 4, comma 1, ed ha durata indeterminata come previsto dall'art 3 comma 1 dello Statuto dell'Unione dei Comuni.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 10
ADESIONE DI ALTRI COMUNI

1. Alla presente convenzione possono aderire in qualunque momento altri Comuni aderenti all'Unione della Romagna forlivese. In tal caso ogni riferimento agli attuali Comuni conferenti andrà esteso anche agli enti subentranti

ART. 11
RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI,
SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art. 24, co. 6, l.r. 21/2012 è fissato in 5 anni, il recesso e la revoca del singolo Comune dalla presente convenzione comporta:
 - la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere;
 - Sulla base di eventuali specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, il trasferimento dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente.
 - L'eventuale scioglimento dell'Unione comporta:
 - l'applicazione del comma 1 al personale conferito dai Comuni interessati;
 - la suddivisione pro quota tra i Comuni aderenti del restante personale dipendente dell'Unione.
2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in

capo all'Unione, la quale non è tenuta al rimborso dell'eventuale quota di compartecipazione erogato dal Comune revocante.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai Comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 11 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 12 CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 13 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 14 REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al DPR 131/86

ART. 15 NORME TRANSITORIE E FINALI

se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese ordinarie relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione a carico dei Comuni sono dimensionate adeguatamente nella misura del dato storico consolidato medio di parte corrente dell'ultimo triennio precedente l'esercizio di riferimento. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Le spese del personale e le spese generali sono ripartite tra i Comuni ivi ricompresi in base alla popolazione del penultimo anno precedente, salvo diverso accordo proposto dalla Conferenza di sub ambito e approvato dalla Giunta dell'Unione. Sono fatte salve particolari spese, relative al servizio quali indennità, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione. Alle spese relative agli investimenti si applica quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione.

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo biennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di 30 giorni precedenti la scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, e comunque in tempo utile per consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

- il rendiconto di gestione nel termine di 30 giorni prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

8. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali e sarà approvato da ciascun Comune con atto di Giunta con l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le somme ivi approvate. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

9. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno tempestiva comunicazione ai Comuni interessati al fine di agevolare le procedure di modifica ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato.

10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

ART. 7 BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. Fatta salva la priorità per i beni mobili e immobili di proprietà degli Enti conferenti, l'Unione, per l'esercizio delle funzioni e delle attività trasferite oggetto della presente convenzione, si avvale degli immobili o delle porzioni di essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle

materie conferite, nonché dei beni mobili, degli arredi, delle attrezzature, delle apparecchiature tecniche, delle strumentazioni e di ogni mezzo necessario che i Comuni hanno destinato all'esercizio delle materie conferite secondo modalità stabilite dalla Giunta.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni di cui sopra con le modalità stabilite dalla Giunta, come previsto al comma 1, con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad eccezione delle spese ed utenze relative agli immobili in cui opera il personale funzionalmente distaccato fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni utilizzati, a qualunque titolo, dall'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La polizza assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni immobili di proprietà dei Comuni utilizzati dall'Unione, è stipulata dall'Unione. La polizza assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei medesimi, è stipulata dall'Unione.

ART. 8

PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge attività conferite dai Comuni, applicando le modalità in uso presso i Comuni firmatari.
2. La spesa relativa all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione per l'anno 2015 verrà ripartita secondo il seguente criterio:
 - L'importo per spese ordinarie iscritto nei bilanci di previsione per l'esercizio 2015 di ogni singolo Comune conferente, salvo in ogni caso il limite minimo dello stanziamento già approvato nei singoli bilanci di previsione dell'esercizio 2014.
3. A far tempo della effettiva operatività del conferimento di cui all'art.4 della presente convenzione vengono automaticamente risolte le precedenti convenzioni in materia vigenti presso l'Unione Montana "Acquacheta- Romagna Toscana".
4. Trascorsi 18 mesi dall'avvio della gestione di cui alla presente convenzione sarà valutata l'opportunità di procedere ad una revisione della stessa al fine di verificare eventuali esigenze di modifica e/o integrazione.


Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI DOVADOLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI





DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

10 settembre 2015

File : P:/HOME/Serv.Segreteria/RIORDINO/2015_convenzioni_sub_ambito_A_/rep_68definitivop7m_p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2015 07.16.06 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : GABRIELE ZELLI
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : ZLLGRL53C05D704W
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 12478595
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 23/10/2013 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 22/10/2016 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 27/08/2015 11.00.09 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2015 07.16.06 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : DAVIDE DREI
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata
Cod. Fiscale : DREDVD65A22D704C
Stato : IT
Organizzazione : COMUNE DI FORLI/00606620409
Cod. Ident. : 20131300205
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 26/03/2013 11.00.54 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 26/03/2016 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 03/09/2015 06.53.52 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2015 07.16.06 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ROSARIA TASSINARI
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata
Cod. Fiscale : TSSRSR67M58D704B
Stato : IT
Organizzazione : ANUSCA/90000910373
Unità Organizzativa : COMUNE ROCCA SAN CASCIANO
Cod. Ident. : 2010500357103
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 25/11/2013 12.02.22 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 25/11/2016 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 26/08/2015 11.06.00 (UTC Time)

